

## ASSE 3 “COMPETITIVITA”

**Azione 3B.3.3.2** “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati Beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”



## AVVISO PUBBLICO

**LA FILIERA PRODUTTIVA TURISTICA, CULTURALE E CREATIVA PER LA FRUIZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLA REGIONE BASILICATA**

## ALLEGATO K – Dichiarazione “de minimis”



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_),  
emesso in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_),  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (titolare/legale rappresentante) dell'impresa  
(omonima/ragione sociale società/denominazione sociale)  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e,  
tranne che per le attività libero - professionali, numero di iscrizione al Registro  
delle Imprese di \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_,  
ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico "La filiera  
produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio  
culturale e naturale della regione Basilicata" (di seguito "Avviso"),  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in  
caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai  
benefici concessi in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 dello stesso  
D.P.R. 445/2000,  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria  
responsabilità

### preso atto

- che i finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24/12/2013 alla serie L 352/1;
- che le agevolazioni in regime "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non può superare € 200.000,00 ridotti ad € 100.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari [art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013] inclusa l'agevolazione di cui all'Avviso, nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolati con riferimento all'esercizio finanziario in corso più i due precedenti; che il rispetto del predetto massimale costituisce un requisito di concessione delle agevolazioni il cui mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni stesse;
- che il massimale di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro;
- che l'importo massimo di aiuti di stato "de minimis" che può essere concesso ad una impresa unica<sup>1</sup> in un triennio (l'esercizio finanziario in corso ed i due precedenti),

<sup>1</sup> Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, "Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:



senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

- che gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto all'impresa;
- che al fine della determinazione del limite massimo dell'agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione:
  - a) tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato parzialmente o interamente con risorse provenienti dall'unione Europea;
  - b) tutti gli aiuti concessi in favore dell'impresa unica (art. 2, par. 2, Reg. (UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di aiuti "de minimis");
- che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti "de minimis" a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi);
- che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti "de minimis" non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione. Nell'Avviso in oggetto l'intensità massima ammessa è pari al 50%;
- che in caso di superamento delle soglie predette l'agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
- che il valore dell'incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà

---

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

#### Avviso Pubblico

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza | web: [www.europa.basilicata.it](http://www.europa.basilicata.it) | twitter: @BasilicataEU

soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis";

### DICHIARA

**1) ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una "impresa unica"**

che l'impresa di cui è Titolare/rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e che pertanto essa stessa costituisce una "impresa unica";

**oppure**

che l'impresa di cui è Titolare/rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese:

denominazione	Partita iva/C.F.	Tipo di rapporto (controllata, controllante, ...)²

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un'impresa unica;

**2) ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima "impresa unica"**

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, non è stato concesso alcun aiuto "de minimis" all'impresa unica di cui l'impresa che presenta la richiesta di contributo è parte, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese;

**oppure**

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti aiuti in "de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo



ESERCIZIO FINANZIARIO	ATTO DI CONCESSIONE (indicare data dell'atto e ente concedente)	NATURA DELL'AGEVOLAZIONE (es. contributo in c/capitale, c/interesse ecc.)	IMPORTO AGEVOLAZIONE
Corrente (anno n)			
Anno n-1			
Anno n-2			
TOTALE			

**3) ai fini della verifica del cumulo con altre agevolazioni costituenti aiuti di stato**

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1407/2013:

che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, non gli sono stati concessi aiuti di stato;

**oppure**

che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, gli sono stati concessi gli aiuti di stato di seguito indicati:

ATTO DI CONCESSIONE (indicare data dell'atto, l'ente concedente, gli estremi normativi)	NATURA DELL'AGEVOLAZIONE (es. contributo in c/capitale, c/interesse ecc.)	IMPORTO AGEVOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata/Soggetto Gestore eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Luogo e data

Il dichiarante (\*)

(firma per esteso)

(\*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

La Regione Basilicata/Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

**Avviso Pubblico**

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali

Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza | web: [www.europa.basilicata.it](http://www.europa.basilicata.it) | twitter: @BasilicataEU





## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E CHIARIMENTI SU CONCETTO DI "IMPRESA UNICA"**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti dal Reg. (UE) 1407/2013.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione dell'agevolazione all'impresa fosse superato il massimale previsto dal suddetto regolamento 1407/2013 l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione, in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

L'impresa dichiarante dovrà pertanto acquisire dalle imprese controllate e controllanti le informazioni/dichiarazioni necessarie per la compilazione della presente dichiarazione, ricordando che la stessa ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR445/2000 e che la stessa potrà essere oggetto di controllo anche mediante interrogazione del registro nazionale degli aiuti.

